

Tariffa delle monete messe fuori corso

del 7 aprile 2006 (Stato 1° gennaio 2007)

Il Dipartimento federale delle finanze,

visto l'articolo 3 capoverso 2 dell'ordinanza del 12 aprile 2000¹
sulle monete (OMon),

ordina:

Art. 1 Tariffa

¹ Le monete circolanti messe fuori corso sono ritirate dalla Banca nazionale svizzera alla tariffa del cento per cento del loro valore nominale entro 20 anni dalla loro messa fuori corso.

² Per le monete circolanti messe fuori corso, le cui dimensioni ed effigie corrispondono a quelle delle monete circolanti, come pure per le monete d'argento da cinque franchi commemorative messe fuori corso, il termine per il ritiro è illimitato. Si tratta in particolare delle seguenti monete:

- a. monete d'argento da cinque franchi (comprese le monete commemorative) coniate negli anni 1931–1967 e nel 1969;
- b. monete d'argento da due franchi coniate negli anni 1874–1967;
- c. monete d'argento da un franco coniate negli anni 1875–1967;
- d. monete d'argento da ½ franco coniate negli anni 1875–1967;
- e. monete di cupro-nichel da cinque franchi con leggenda sul contorno in incavo coniate negli anni 1985–1993;
- f. monete di nickel puro da venti centesimi coniate negli anni 1881–1938;
- g. monete di ottone e nickel puro da dieci centesimi coniate negli anni 1918–1919 e 1932–1939;
- h. monete di cupro-nichel, di ottone e nickel puro da cinque centesimi coniate negli anni 1879–1980.

³ La riduzione a breve termine di questa tariffa rimane riservata.

Art. 2 Diritto previgente: abrogazione

La tariffa del 6 settembre 1972² delle monete d'argento messe fuori corso è abrogata.

RU 2006 1797

¹ RS 941.101

² [RU 1972 2060]

Art. 3 Entrata in vigore

La presente tariffa entra in vigore il 1° gennaio 2007.